SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 693-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE BARBI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1977

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi

---

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 693 si collega direttamente al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, per la riduzione del costo del lavoro in relazione agli scatti di scala mobile per il corrente anno.

Ci si è proposto, in sostanza, di contenere l'inflazione riducendo il costo del lavoro mediante la riduzione degli oneri previdenziali ed assistenziali gravanti sulle imprese manifatturiere ed estrattive, concedendo ai titolari di tali aziende per un anno — dal 1° febbraio 1977 al 31 gennaio 1978 — un credito pari all'importo di quattro punti dell'indennità di contingenza per ciascun lavoratore dipendente (determinato in 14.000 lire), da integrare con altri tre punti di contingenza (pari a 10.500 lire) a decorrere dal 1° maggio 1977.

Il presente disegno di legge si propone di estendere queste misure alle imprese commerciali di esportazione riconosciute esportatrici abituali in base all'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle imprese alberghiere e ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

È opportuno ricordare che, in base alla norma citata, la qualifica di esportatore abituale spetta a chi nell'anno o nella media del triennio precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo superiore rispettivamente al 40 o al 30 per cento del volume di affari.

Si è parlato di provvedimento di tipo assistenzialistico. Direi di no, soprattutto per la severa delimitazione ad una fascia percentualmente assai esigua dei due settori, commerciale e turistico.

Del resto, l'aver diminuito il costo del lavoro alle imprese manifatturiere e a quelle estrattive, se ha posto la nostra economia in condizione di maggiore competitività, tuttavia non ha certo compiutamente ottenuto risultati tali da compensare lo sbilancio nelle transazioni internazionali.

Si vuole ora intervenire ulteriormente per migliorare quel rapporto con l'estero, che malgrado abbia visto l'accrescersi delle esportazioni in termini quantitativi presenta però un peggioramento della ragione di scambio, dall'1,03 del 1973 allo 0,71 del 1975.

Si aggiunga che mentre la media dei prezzi all'importazione è aumentato del 156,1 per cento, quella dei prezzi delle merci esportate è salita soltanto del 104,1 per cento: ciò significa che non è sufficiente impegnarsi soltanto verso l'industria, ma che è quanto mai necessario operare là dove è più facile (in termini di rapporto tra costi e benefici) acquisire ricchezza, riducendo nel contempo il livello di inflazione.

Il disegno di legge si propone dunque di puntare al riequilibrio della ragione di scambio, ampliando le possibilità delle imprese commerciali specializzate nell'esportazione e delle imprese turistiche (che potremmo definire esportatrici di servizi).

Del resto, il criterio di rigorosa selettività adottato nella conversione del precedente decreto, consente questa estensione, ed in un certo senso la esige, poichè richiamando l'attenzione sui soli comparti più direttamente legati alla bilancia dei pagamenti, richiede verso questi un intervento che non sia discriminatorio o parziale.

Tra l'altro, poichè quella di cui si discute è una semplice proposta di estensione, che utilizza appieno il meccanismo elaborato, discusso e approvato nella legge n. 102, è opportuno soffermarsi in breve sulle ragioni che motivano — nella estensione — questa scelta di settori.

Nel caso delle imprese commerciali esportatrici sembra logico che esse non vengano escluse da una misura che si propone appunto di sostenere le esportazioni. È appena il caso di ricordare che accanto alle imprese di produzione che operano direttamente sui mercati esteri, ve ne sono altre per le quali è essenziale l'intermediazione di imprese commerciali specializzate. Ciò vale soprattutto per le esportazioni di prodotti agro-alimentari, data la nota situazione di frammentazione del settore in piccole unità produttive. Ciò può valere anche per la proposta dell'Intersind di estendere la fiscalizzazione alle industrie dei trasporti marittimi e aerei.

Per quanto riguarda il turismo, la recente Conferenza nazionale ha visto le diverse componenti — economiche, sociali e politiche — concordare sulla necessità di ristrutturare il settore.

Negli ultimi anni infatti la crescita del turismo estero è stata meramente monetaria, mentre in termini reali si sono verificati cedimenti di fronte alla concorrenza sempre più aggressiva di altri paesi dell'area mediterranea — europei e nordafricani — per i quali la maggiore competitività nasce soprattutto dal basso costo del lavoro.

Il dibattito svoltosi alla Conferenza del turismo ha individuato a questo proposito due obiettivi strategici: l'uno è il potenziamento qualitativo dell'offerta; l'altro il contenimento delle tariffe e dei prezzi, nella cui formazione il costo del lavoro esercita una incidenza massiccia.

Consentire il riequilibrio degli scambi commerciali significa dunque agire contemporaneamente su tutti i settori operanti per l'esportazione.

Di qui la necessità della riduzione del costo del lavoro — oltre che per le imprese commerciali esportatrici e direi anche di quelle dell'autotrasporto, che tanto peso hanno nella formazione dei prezzi — anche per le imprese alberghiere e gli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, che costituiscono un insieme complessivo di attività complementari ugualmente finalizzate. È noto peraltro che il turismo si qualifica sempre più come una offerta di servizi integrati, nei quali l'attrazione di strutture ricettive efficienti non può essere separata da quella delle attività di carattere per così dire pararicettivo. A questo proposito penso che si potrebbe accogliere la richiesta di estendere lo sgravio anche ai giardini zoologici, che sono indubbiamente uno strumento di attrattiva turistica.

Ad illustrare la genesi del provvedimento, e il modo in cui esso si collega anche in termini di elaborazione e di volontà politica a dibattiti già svolti in sede parlamentare, è opportuno ricordare che il Senato, nella seduta conclusiva di conversione del decreto n. 15 aveva approvato un ordine del giorno dei senatori Carboni e Carollo con il quale si impegnava il Governo ad assumere, verso il settore commerciale, provvedimenti tesi ad inserirlo organicamente nel quadro delle politiche di ripresa.

Inoltre il Governo aveva accolto come raccomandazione l'ordine del giorno presentato alla Camera — sempre in sede di conversione del decreto-legge n. 15 — da parte dei deputati Pumilia e Sanese, nel quale si impegnava appunto il Governo ad estendere la fiscalizzazione alle imprese commerciali di esportazione e a quelle alberghiere e dei pubblici esercizi.

Anche alla luce di questi fatti, il disegno di legge in esame si presenta come la effettiva attuazione di una linea di intervento politicamente già decisa. Pur nella consapevolezza che il tema del costo del lavoro, come pure quello della competitività del sistema delle imprese nel suo complesso, non si esaurisce con queste parziali correzioni, l'impiegare le finanze pubbliche a fini di promozione economica, in modo tutt'altro che assistenziale, significa puntare ad un corretto e vantaggioso rapporto tra costi e benefici.

Lo stretto nesso con il decreto a suo tempo approvato, viene poi confermato dall'articolo 2, il quale stabilisce che « il credito di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato ».

In tal modo l'articolo 2 (che ovviamente si applica anche all'industria manifatturiera ed estrattiva), commisura l'esborso pubblico agli oneri effettivamente sostenuti dalle imprese, garantisce lo Stato da eventuali abusi, e infine può consentire il contenimento della spesa globalmente prevista.

Un semplice richiamo all'articolo 6 del provvedimento precedente costituisce il terzo ed ultimo articolo di questo disegno di legge, che stabilisce di provvedere all'onere della estensione, peraltro valutato nella misura proporzionalmente assai modesta di

58 miliardi, con lo stesso meccanismo già vagliato e adottato.

Sottolineo il fatto che da questo articolo deriva un motivo di urgenza nella approvazione del provvedimento, perchè esso possa agganciarsi ai termini del 30 giugno per le variazioni di bilancio.

Ma esistono motivi ancor più sostanziali e significativi dell'urgenza, e cioè che la stagione turistica è già avviata ed occorre che le imprese abbiano presto la certezza della fiscalizzazione perchè questo si traduca nella possibilità di praticare tariffe conseguentemente più contenute nei contratti con gli operatori esteri. V'è da aggiungere che anche quella parte di imprese commerciali che esportano prodotti agricolo-alimentari è sulla soglia del periodo di più intensa attività.

Questo complesso di motivi mi pare di sufficiente evidenza, anche se appena delineato: vi è coerenza a princìpi già avallati dal Parlamento, vi è rispetto rigoroso del principio di selettività, vi è diretta connessione con attività vitali e nelle quali gli effetti positivi possono manifestarsi rapidamente.

Ritengo perciò — e la 10ª Commissione permanente ha manifestato lo stesso avviso — che il testo del disegno di legge vada approvato nella sua attuale formulazione, con tutta la speditezza possibile.

BARBI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, numero 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze anche alle imprese commerciali considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle imprese alberghiere nonchè ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2.

Il credito di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è concesso, in caso di occupazione ridotta nel mese, in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente prestate o comunque retribuite nel mese considerato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato per il periodo 1° febbraio 1977-31 gennaio 1978 in lire 58 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle maggiori risorse individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.